

sez. civ., 25587/2015, est. G. Mercolino; Cass., Sez. Un., 1521/2013, est. C. Piccininni) hanno pertanto comportato la riunione dei giudizi, in ragione dell'esigenza del loro coordinamento.

A seguito del deposito della proposta e del piano concordatario, dell'apertura formale del procedimento e successivamente, all'udienza del 7 luglio 2016, dell'instaurazione delle operazioni di voto in sede di adunanza dei creditori, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento collegiale del 21 dicembre 2016, ha quindi omologato il concordato preventivo proposto da N [omissis - IL CASO.it] .

Nei confronti del decreto di omologazione è stato presentato reclamo da parte di tre creditori, le società [omissis - IL CASO.it] [omissis - IL CASO.it] alle quali si è aggiunto il reclamo incidentale proposto dalla società A [omissis - IL CASO.it]

Con decreto depositato il 27 febbraio 2018, la Corte di Appello di Napoli, ritenuto inammissibile il reclamo proposto da Pi [omissis - IL CASO.it], ha indagato il merito delle doglianze esposte dagli altri creditori e ha accolto i loro reclami, con conseguente revoca del decreto di omologazione del concordato e rimessione degli atti a questo Tribunale per le determinazioni di competenza.

Disposta l'udienza di discussione e regolarmente ricostruito il contraddittorio con i creditori ricorrenti in sede pre-fallimentare, alle udienze del 4 aprile 2018 e 13 giugno 2018 i creditori reclamanti ed altresì l'originario creditore che aveva formulato istanza di fallimento Gi [omissis - IL CASO.it] hanno pertanto ribadito la richiesta di dichiarazione del fallimento della società N [omissis - IL CASO.it]

Al contrario, quest'ultima società ha prospettato di avere presentato ricorso per Cassazione nei confronti della decisione della Corte di Appello territoriale, iscritto a ruolo nel procedimento di legittimità n. 10867/2108.

La questione giuridica che deve quindi essere prioritariamente indagata, e in ordine alla quale controvertono le parti, consiste nell'esame degli effetti giuridici che discendono dalla proposizione del ricorso in Cassazione, e dunque dal mancato passaggio in giudicato del provvedimento della Corte di Appello, sul riunito procedimento ove sono spiegate sia la domanda concordataria sia quella volta alla dichiarazione di fallimento.

In modo specifico, deve essere valutato se sia giuridicamente possibile procedere alla dichiarazione di fallimento in pendenza del ricorso per Cassazione in ordine all'istanza di omologazione del concordato a seguito dell'impugnazione del decreto della Corte di Appello che ha revocato tale omologazione.

La società debitrice N [omissis - IL CASO.it] ritiene in proposito che solo l'eventuale passaggio in giudicato del provvedimento di revoca dell'omologazione potrebbe consentire l'esame delle istanze pre-fallimentari e che pertanto le domande di fallimento vanno allo stato dichiarate improcedibili (cfr. memoria depositata telematicamente il 13 giugno 2018).



Le società creditrici, al contrario, rimosso il provvedimento di omologazione, ritengono che non vi siano ostacoli all'esame del merito della richiesta di fallimento e insistono per tale dichiarazione.

Il contrasto esistente fra le parti del giudizio, in realtà, non è altro che la riproduzione di un controverso dibattito presente in dottrina circa l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento a seguito del diniego dell'omologazione o della revoca della medesima in pendenza di un'impugnazione del provvedimento che lo dispone.

Preliminarmente va osservato che il massimo consesso di legittimità, fugando le perplessità che in precedenza erano state sollevate, ha chiarito che nei confronti del provvedimento assunto in sede di reclamo dalla Corte di Appello avverso il provvedimento del Tribunale che ha definito in senso positivo o negativo la procedura di concordato preventivo, ed anche quindi qualora in appello sia stata dichiarata la revoca del decreto di omologazione, è consentita la proposizione dell'impugnazione presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (cfr. Cass., Sez. Un., 27303/2016, est. C. De Chiara).

Rilevato quindi che il ricorso proposto per Cassazione dalla debitrice [omissis - IL CASO.it] N^[omissis - IL CASO.it] non si appalesa manifestamente inammissibile, il ragionamento può essere incentrato sulla evidenziata questione giuridica concernente le sorti delle istanze di fallimento.

La ricostruzione sistemica compiuta dalla decisione n. 9935/2015 delle Sezioni Unite della Corte di legittimità (est. S. Di Amato) in ordine alle relazioni esistenti fra la contemporanea pendenza dell'istanza di fallimento e la domanda di concordato preventivo può costituire il punto di partenza della riflessione.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione, rielaborando e perfezionando il superamento del principio della rigida prevenzione fra concordato e fallimento già esposto nella citata decisione Cass., Sez. Un., 1521/2013, ha tuttavia precisato che l'esigenza di coordinamento fra le due procedure va in ogni caso realizzata assicurando il previo esaurimento di quella di concordato preventivo.

Nel compiere tale opera ricostruttiva, la Suprema Corte, con considerazioni condivise da questo Tribunale, ha anche esaminato in quali circostanze l'esaurimento della procedura concordataria, e quindi la possibilità di esaminare l'istanza di fallimento, necessiti di un provvedimento passato in giudicato, e quando invece sia possibile dichiarare il fallimento della società che propone il concordato prima del passaggio in giudicato della decisione giudiziaria in ordine alla domanda concordataria.

Tale coordinamento è stato risolto con l'affermazione del principio di diritto per cui, nelle tassative fattispecie previste dagli articoli 162, 173, 179 e 180 l.f., e cioè in quelle situazioni nelle quali il provvedimento decisorio del Tribunale è di segno negativo



rispetto alla richiesta concordataria, nulla ostacola la dichiarazione di fallimento anche in presenza dell'impugnazione del decreto emanato a conclusione del primo grado.

Come è facilmente rilevabile, all'interno della tipizzata elencazione della Corte di Cassazione non si rinviene il caso disciplinato dall'articolo 183 l.f. – che interessa ai fini della decisione di questa controversia – nel quale viene impugnato e revocato il provvedimento, favorevole per chi ha proposto l'istanza concordataria, di omologazione del concordato.

Nei casi in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia di tipo positivo in ordine alla domanda di concordato, con omologazione della proposta accettata dei creditori, affinché possa essere dichiarato il fallimento è pertanto necessario il passaggio in giudicato del decreto della Corte di Appello che revoca il concordato.

Non versandosi nelle specifiche ipotesi previste dagli articoli 162, 173, 179 e 180 l.f. che, in deroga al principio generale di esaurimento della procedura concordataria, consentono la dichiarazione di fallimento, nelle diverse circostanze, quali l'ipotesi contemplata nel caso di specie, trova per l'appunto applicazione la previsione di ordine generale per cui la declaratoria di fallimento è ammissibile solo una volta che si è completato l'*iter* volto all'esame della domanda di concordato.

La pendenza del ricorso per Cassazione, fatto storico-giuridico non controverso fra le parti, nei confronti del decreto di revoca dell'omologazione del concordato impedisce quindi la pronuncia di fallimento della società debitrice, come anche ritenuto dalla giurisprudenza di merito prodotta da N° [omissis - IL CASO.it] (cfr. Tribunale di Rovereto, decreto del 2 luglio 2015, est. Luca Perilli, depositato in atti).

Come osservato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condivide le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione, che trovano sostegno negli esposti profili di diritto sostanziale derivanti dalla ricostruzione delle relazioni fra le due procedure, anche per le ragioni processuali che seguono.

Il decreto attraverso il quale l'Autorità Giudiziaria omologa il concordato, e cioè la proposta ed il piano formulati del debitore ed accettati dal ceto creditorio, oltre ad instaurare una successiva fase esecutiva dell'accordo e di natura concorsuale, contiene una statuizione di accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento per l'accesso alla procedura concordataria.

Il positivo accertamento giudiziale, sebbene caducato dal decreto di revoca della Corte di Appello, risulta essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria posta in posizione apicale in conseguenza della presentazione del ricorso per Cassazione, al pari della stessa istanza di concordato avanzata dall'impresa debitrice che è ancora pendente.

Affinché il verificatosi accertamento giudiziale concernente l'ammissibilità del concordato venga completamente travolto, e sia così consentita la dichiarazione di



fallimento in virtù della conclusione della procedura di concordato, è pertanto necessario il passaggio in giudicato del provvedimento di revoca dell'omologazione reso in sede di appello.

Gli effetti del provvedimento di omologazione pronunciato in primo grado sono infatti immediatamente esecutivi, in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 180 l.f., e soltanto il passaggio in giudicato della decisione d'appello è in grado di rimuovere l'accertamento ivi contenuto.

Nel settore fallimentare, quindi, per esplicita previsione legislativa ed in ragione della condivisibile ricostruzione sistemica delle relazioni sussistenti fra la procedura concordataria e quella fallimentare, non trova piena applicazione il principio processuale sancito dall'articolo 336 c.p.c. che disciplina gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza (e dei provvedimenti decisorii), in quanto l'effetto caducatorio della pronuncia del primo grado in conseguenza della statuizione resa in sede di impugnazione non è diretto ed immediato, ma necessita – anche del resto in caso di revoca della dichiarazione di fallimento – del passaggio in giudicato della seconda decisione.

L'impossibilità giuridica di pronunciare la dichiarazione di fallimento in pendenza del ricorso per Cassazione avverso il decreto che ha revocato l'omologazione del concordato impone di indagare la situazione in cui versano, allo stato, le istanze di fallimento proposte nei ricorsi pre-fallimentari sopra citati.

Il Tribunale non ritiene condivisibile la soluzione prospettata dalla parte debitrice e fatta propria da parte della giurisprudenza di merito secondo cui andrebbe dichiarata l'improcedibilità delle richieste di fallimento che potrebbero essere nuovamente proposte una volta conclusosi il giudizio di legittimità.

Al tempo stesso, in omaggio alla tassatività delle ipotesi di sospensione del processo, va constatato che neppure si versa in una fattispecie (artt. 295 ss. c.p.c.) nella quale va dichiarato sospeso il giudizio pre-fallimentare, con conseguente obbligo di riassunzione del medesimo in capo alle parti.

Il provvedimento in rito con il quale viene infatti dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di fallimento, pur senza compiere alcuna analisi afferente al merito della controversia, costituisce in ogni caso una decisione definitiva che arresta il giudizio introdotto con il ricorso fallimentare.

Nel caso di specie, al contrario, deve semplicemente essere constatato che l'effetto preclusivo rispetto alla pronuncia di fallimento derivante dalla presenza della procedura concordataria è ancora sussistente e che quindi, allo stato, non può essere indagato il merito dell'istanza fallimentare che potrà essere esaminato allorquando, a seguito della decisione della Corte di Cassazione, si conoscerà l'esito definitivo del procedimento di concordato preventivo.



In conformità all'insegnamento della Suprema Corte, durante lo svolgimento della procedura di concordato il giudizio pre-fallimentare, riunito al primo ai sensi dell'art. 273 c.p.c., può anche continuare con la realizzazione di attività di natura istruttoria, ma lo stesso non può essere deciso; nel presente giudizio quindi va osservato che tale effetto perdura fino alla decisione della Corte di Cassazione in ordine al ricorso avverso il reclamo che ha revocato il decreto di omologazione.

In termini meramente descrittivi, inoltre, può anche rilevarsi che la presente decisione non incide sulle posizioni dei creditori della N° [omissis - IL CASO.it] la cui attività ed il cui patrimonio restano soggetti alla vigilanza del Commissario Giudiziale fino alla decisione da assumersi in sede di legittimità.

Allo stato, quindi, nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle presenti istanze tese alla declaratoria di fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – III sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

Dispone, allo stato, il non luogo a provvedere sulle domande di fallimento nei confronti di N° [omissis - IL CASO.it]

Dispone che il Commissario Giudiziale informi tempestivamente il Giudice delegato dell'esito del giudizio pendente presso la Corte di Cassazione contro la revoca del decreto di omologazione del concordato preventivo.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28 giugno 2018

Il Giudice estensore

dott. Edmondo Cacace

Il

Presidente dott.

Raffaele Sdino

